

TI_GERICHTE 52.2023.384 vom 20. September 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.384

FR: TI_GERICHTE 52.2023.384 du 20 septembre 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.384 del 20 settembre 2023

Regeste

Ordine di sottoporsi a una valutazione medica specialistica dell'idoneità alla guida

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100); che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo aver richiamato gli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100); che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAm); che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisoriale è invece di 15 giorni (cpv. 2); che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnature proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi); che, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, l'ordine di un accertamento dell'idoneità alla guida configura - al pari della revoca preventiva - una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_95/2021 del 6 luglio 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 1.2); per la procedura cantonale, così come già stabilito da questo Tribunale, esso va quindi impugnato nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAm, applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021; cfr. pure, tra le altre, STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 consid. 1.1, 52.2023.188 del 30 maggio 2023); che l'errata indicazione del termine di ricorso in calce al giudizio governativo non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente, ritenuto che il suo patrocinatore legale avrebbe potuto (e dovuto) rilevare immediatamente l'errore mediante la semplice consultazione dell'art. 68 cpv. 2 LPAm, riportato anche correttamente nelle premesse d'ordine della decisione impugnata (cfr. consid. 1; DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199 consid. 1.3.1; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 26 n. 5a); che l'insorgente, per il tramite del suo legale, era peraltro già insorto davanti al Governo nel suddetto termine di 15 giorni (cfr. ricorso del 25 giugno 2023 avverso la risoluzione del 7/14 giugno precedente, pag. 1); che, ferme queste premesse, forza è constatare che il gravame interposto contro la pronuncia governativa del 20 settembre 2023 si rivela irrimediabilmente tardivo, siccome non presentato nel termine di

15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmM) dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 25 settembre 2023 (cfr. tracciamento dell'invio raccomandato agli atti), ma ben 13 giorni dopo (il 23 ottobre 2023); che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere d'acchito dichiarato irricevibile; che, in ogni caso, l'impugnativa si avvera pure manifestamente infondata; che la licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr); che, secondo l'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr); che il Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione; che nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato; l'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d); che, secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida; a questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4b; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1, 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1); che, secondo l'art. 15 d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica; che la norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e); due fra questi sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b); che, secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistano concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2); che l'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo (cfr. STF 1C_95/2021 citata consid. 2.1, 1C_458/2019 citata consid. 2.1); ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15 d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi); che in concreto dagli atti emerge che il ricorrente ha pacificamente ammesso di consumare marijuana sin dal 2016, precisando di averne fumati, negli ultimi tre anni, circa 900 g, corrispondenti a poco più di 0.8 g di sostanza al giorno (cfr. segnalazione del 25 maggio 2023 e verbale d'interrogatorio citato; cfr. pure ricorso davanti al Governo e in questa sede, pag. 1); che un tale consumo, regolare in quanto addirittura giornaliero e duraturo, basta chiaramente a fondare dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. STA 52.2022.114 del 15 giugno 2022 consid. 3.3 e rimandi alla giurisprudenza in materia di consumo di canapa); che, ancorché la canapa rientri tra le

“droghe leggere”, il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato, poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. STA 52.2022.114 citata consid. 3.3 e rimandi); che un consumo regolare, per un lasso di tempo significativo (pluriennale) e con una frequenza giornaliera di un quantitativo non trascurabile di cannabis (poco più di 0.8 g di sostanza al giorno) costituisce un indizio concreto per dubitare di una eventuale dipendenza del ricorrente dallo stupefacente (peraltro rinvenuto anche al suo domicilio) ai sensi dell'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr e pertanto della sua idoneità alla guida; che si giustifica quindi senz'altro approfondire la situazione sotto il profilo della medicina del traffico, sottoponendo l'insorgente a un esame in tal senso; e ciò a prescindere dal fatto che egli goda di una buona reputazione di conducente e che non sia stato colto in flagrante alla guida di un veicolo a motore sotto l'influsso di stupefacenti; che non porta ad altra conclusione la sentenza del Tribunale federale richiamata dal ricorrente (STF 1C_330/2020 de 10 marzo 2021), riferita all'art. 15 d cpv. 1 lett. b LCStr, e non riguardante il caso di un conducente che - come in concreto - consuma da anni quotidianamente della marijuana; che la misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 15 d cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può quindi che essere confermata in quanto chiaramente conforme al diritto e alla giurisprudenza in materia; che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, decide: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta interamente a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.